

GIURISPRUDENZA

Data udienza 10 novembre 2023

Integrale

ADOZIONE - ADOZIONE (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 16629/2022

promosso da

Is.An., elettivamente domiciliata in Roma, (...), presso lo studio dell'avvocato Sa.Fa., che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti

- ricorrente -

contro

Procuratore generale presso il Tribunale per i minorenni di Roma, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Sindaco del Comune di Roma, in qualità di tutore delle minori Is.Ma. (nata a R il omissis) e Do.Jo. (nata a R il omissis), avv. Pu.Va., in qualità di curatore speciale delle stesse minori, Do.Fr. (alias Fr.), in qualità di padre naturale della minore Do.Jo.;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3544/2022, pronunciata il 03/05/2022 e pubblicata il 24/05/2022;

udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 10/11/2023 dal Cons. Eleonora Reggiani

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale De Renzis Luisa, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'avv. Fa.Sa. per la ricorrente;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 6/17 il Tribunale per i Minorenni di Roma, definitivamente pronunciando, ha dichiarato lo stato di adottabilità delle minori Is.Ma., nata a R il omissis, e Do.Jo., nata a R il omissis, e, confermando la nomina del tutore delle minori, ha disposto il divieto di ogni contatto tra queste ultime e i parenti, fermo restando il loro attuale collocamento presso le famiglie affidatarie.

La Corte di Appello di Roma, adita da Is.An., madre delle minori, con sentenza n. 6601/2018, ha respinto l'impugnazione.

Avverso tale decisione Is.An. ha proposto ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 3643/2020 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3643 del 13/02/2020), ha accolto il ricorso.

In particolare, la S.C. ha ritenuto che dovesse essere parte integrante dell'indagine e dell'accertamento relativo alla sussistenza della condizione di abbandono la verifica della corrispondenza all'interesse delle minori alla conservazione del legame con la madre e, considerato che, nella specie, la consulente d'ufficio, anche nel supplemento d'indagine, aveva affermato la necessità che tale legame non fosse interrotto, ma la Corte d'appello non si era confrontata con queste valutazioni tecniche, ritenendole estranee al giudizio, ha cassato la statuizione impugnata.

Riassunto il giudizio davanti alla Corte d'appello da parte di Is.An., nella contumacia di Do.Fr. (alias Fr.), padre della minore Do.Jo., è stata disposta una nuova CTU e il consulente dell'ufficio è stato chiamato a chiarimenti.

In pendenza di giudizio è intervenuta la sentenza del 01/04/2021 della Corte EDU che, giudicando sul ricorso proposto da Is.An. contro l'Italia, con il quale aveva lamentato l'impossibilità di esercitare un diritto di visita, a causa del divieto di contatti disposto dal Tribunale per i Minorenni nella decisione sullo stato di adottabilità in una causa che era pendente da più di tre anni, ha dichiarato che vi è stata violazione dell'art. 8 CEDU e che lo Stato italiano è tenuto a versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla definitività della sentenza, conformemente all'articolo 44 par. 2 della Convenzione, la

somma di Euro 15.000,00 a titolo di danno morale, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, oltre agli interesse per il caso di ritardato pagamento.

Acquisite relazioni dei servizi sociali, con sentenza n. 3544/2022, pronunciata il 03/05/2022 e pubblicata il 24/05/2022, la Corte d'appello di Roma ha così statuito:

- "1. dispone che i servizi territoriali competenti in relazione al luogo di residenza delle minori Is.Ma. e Do.Jo., in collaborazione con le rispettive famiglie adottive, con le modalità meglio rispondenti agli interessi delle minori, predispongano ed attuino la ripresa degli incontri delle predette minori con la madre biologica Is.An., mediante contatti telefonici, via internet e videochiamate, con la frequenza adeguata al mantenimento del rapporto ed alla risposta delle minori, disponendo quindi di effettuare incontri in presenza, secondo un preciso calendario, facendo salva l'esigenza di mantenere riservata l'identità dei genitori adottandi ed il collocamento delle minori;
2. conferma nel resto la impugnata sentenza;
3. compensa tra le parti le spese di lite di ogni grado e stato del procedimento;
4. pone definitivamente a carico dell'Erario, per quanto precisato in motivazione, le spese delle c.t.u. eseguite nella precedente fase di appello e nel presente giudizio di rinvio."

la Corte d'appello, operata la necessaria rilettura dei fatti evidenziati dal Tribunale, pur considerati nella prospettiva enunciata dal consulente tecnico d'ufficio (ritenuta sufficientemente motivata e supportata dalla compiuta analisi clinica), ha ritenuto accertata l'incapacità genitoriale di Is.An., dovuta al disturbo di personalità con tratti paranoici (indotto da avvenimenti cui è stata forzosamente coinvolta, in quanto vittima di tratta), da cui è conseguita la mancanza di collaborazione con le istituzioni e gli operatori che si sono occupati del suo caso, la mancata attenzione per le cure delle figlie e la mancata consapevolezza di tale insufficiente condizione genitoriale.

La stessa Corte ha riconosciuto che l'appellante ha fatto utili progressi per superare tale condizione, sottoponendosi a specifico programma psicoterapeutico ed ottenendo un riconoscimento della propria condizione sociale, dal momento che le è stato conferito lo status di rifugiata, ma ha ugualmente ritenuto deficitario il suo rapporto con le minori, a causa della riscontrata personalità poco tutelante verso le figlie, con il conseguente effetto del mancato determinarsi di un legame di attaccamento con queste. La Corte ha anche rilevato che Is.Ma. ha ormai (omissis) anni e mezzo e che Do.Jo. ha (omissis) anni, aggiungendo che entrambe, oltre essere state private della figura paterna, sia pure per diverse ragioni (il padre di Do.Jo. si era volontariamente allontanato, il padre di Is.Ma. non l'aveva riconosciuta), hanno accusato l'assenza del primario attaccamento della madre, che deve formarsi nella primissima infanzia, a

causa la grave inadeguatezza di questa, e ad oggi hanno strutturato e consolidato questo legame di attaccamento con altre figure genitoriali, presso le quali sono state collocate.

Le migliorate condizioni di Is.An. non sono state ritenute sufficienti dalla Corte territoriale ad evitare la dichiarazione di adottabilità, in quanto non accompagnate dalla valutazione circa la capacità della stessa di percepire i bisogni reali e concreti delle figlie, che sappia cogliere in profondità il piano emotivo secondo le prospettive di crescita delle stesse. Relativamente a questo aspetto, la Corte di merito ha rilevato che le evidenze sono state negative, per come accertate dagli atti di causa prima del collocamento delle minori presso le attuali coppie genitoriali, perché i tempi di recupero della madre non hanno coinciso con l'avanzamento della struttura psicoaffettiva delle minori, oggi quasi in età preadolescenziale quanto a Do.Jo., e di certo i tempi di crescita delle bambine non potevano essere rallentati ulteriormente, in attesa che il rischio rappresentato dalla deficitaria capacità genitoriale della madre biologica, per come accertato, possa considerarsi definitivamente superato.

Confermata l'adottabilità delle minori, la Corte ha, tuttavia, ritenuto che, come suggerito dal CTU, fosse necessario mantenere i contatti di queste ultime con la madre biologica. Secondo la Corte di merito, questa esigenza, in virtù dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, ed in virtù dei quali si deve ritenere che nel nostro ordinamento coesistono anche modelli di filiazione adottiva caratterizzati dalla partecipazione dei genitori biologici, deve essere soddisfatta tenendo conto che, per l'art. 27 L. n. 184 del 1983, vengono ad essere recisi, nel caso di adozione, esclusivamente i legami giuridici, e non quelli di fatto, quali la riattivazione del rapporto con la madre biologica, come pure confermato dalla interpretazione evolutiva degli artt. 27 e 44 L. n. 184 del 1983.

Secondo la Corte d'appello, l'accertamento che essa è chiamata a compiere non può estendersi fino a riconoscere i presupposti per l'adozione mite, ai sensi dell'art. 44 L. cit., ma, stante l'accertata necessità del mantenimento del contatto tra le minori adottande e la madre, deve essere instaurata, nella forbice compresa tra l'adozione piena e legittimante e l'adozione mite, "una formula che salvaguardi nel contempo l'esigenza di garantire alle minori un adeguato e sicuro sviluppo psicofisico ed il mantenimento dei contatti con la madre biologica, restando le minori inserite nel nuovo nucleo familiare in cui sono già state collocate".

Di conseguenza, la Corte territoriale, nel confermare la adottabilità delle minori, in parziale riforma della sentenza di primo, ha dato incarico ai servizi sociali di riattivare i rapporti tra le minori e la madre mediante contatti telefonici, via internet e videochiamate, con la frequenza adeguata al mantenimento del rapporto ed alla risposta delle minori a tali sollecitazioni, disponendo quindi di effettuare incontri in presenza, secondo un preciso calendario, precisando, in motivazione, la salvezza della

"possibilità" di mantenere riservata l'identità dei genitori adottandi e il collocamento delle minori e, in dispositivo, la salvezza dell' "esigenza" di mantenere riservata l'identità dei genitori adottandi e il collocamento dei minori.

Il mezzo proposto dall'impugnante si vale di tre motivi di ricorso ai quali non hanno inteso replicare le parti intimato.

Con ordinanza interlocutoria n. 19803/2023, la causa è stata rinviata all'udienza pubblica, ove il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale De Renzis Luisa, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. commi 1 e 5, 27 e 28, commi 3 e 4, L. 4 maggio 1983, n. 184, perché, ad opinione della ricorrente, la Corte d'appello, pur imprimendo all'adozione legittimante una configurazione compatibile con il mantenimento del diritto di visita dei genitori biologici, ha immotivatamente stabilito che i contatti tra la madre e le figlie si svolgessero con modalità tali da preservare la non identificabilità delle famiglie adottanti (e quindi della nuova identità delle minori) e del luogo di collocazione delle minori (e quindi delle loro attuali condizioni di vita).

La ricorrente ha rilevato che, sul punto, non vi è stata alcuna esplicitazione delle ragioni che rappresentassero il contrasto tra l'interesse delle minori e lo svelamento della loro identità e collocazione, sebbene dalla CTU fosse emerso che la ripresa dei rapporti tra le minori e la madre non potessero in alcun modo prescindere dalla conoscenza da parte di quest'ultima della nuova identità acquisita dalle figlie e della loro vita, avendo la consulente ritenuto indispensabile l'inserimento di una relazione con la madre biologica all'interno del nuovo contesto familiare.

Secondo la ricorrente, l'art. 1, commi 1 e 5, L. n. 184 del 1983, così come interpretati dalla ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 03643/2020, pronunciata nel corso del presente procedimento, non potevano che consentire un ripristino completo dei rapporti tra le minori e la madre biologica, poiché funzionali a uno sviluppo adeguato della personalità delle due minori, che sarebbe indiscutibilmente compromesso dalla necessità di mantenere il segreto sulla loro identità e sugli elementi più importanti della loro personalità (i luoghi dove vivono, dove vanno a scuola, etc. e ogni elemento che potrebbe svelare gli stessi), evidenziando che, in ogni caso, la statuizione di segretezza è priva di motivazione adeguata e si presenta del tutto irrazionale, nonché irrealistica, anche alla luce (come sottolineato dalla CTU) della prevedibile curiosità indotta nelle bambine con la conseguenziale probabile attivazione di una ricerca autonoma condotta senza l'ausilio degli adulti.

In questa stessa ottica, secondo la madre biologica delle minori, gli artt. 27 e 28 della L. n. 184 del 1983 non potevano che interpretarsi, anche alla luce della operazione ermeneutica condotta dalla Corte di appello, nel senso di rendere necessaria la

comunicazione della identità, in ogni caso di accertato interesse in via giurisdizionale al ripristino dei rapporti tra il figlio adottato e i genitori biologici.

La ricorrente ha anche stigmatizzato la non corrispondenza tra le indicazioni contenute in motivazione e quelle riportate in dispositivo della decisione impugnata, poiché, in motivazione, la Corte d'appello aveva fatto salva la "possibilità" di mantenere riservata l'identità dei genitori adottanti e il collocamento dei minori e, in dispositivo, aveva disposto che dovesse essere fatta salva la "esigenza" di mantenere riservata l'identità dei genitori adottandi e il collocamento dei minori, così offrendo la possibilità di leggere il dispositivo come un divieto necessario e non anche come una sorta di opportunità.

Per tali motivi, la ricorrente che chiesto in via principale la cassazione senza rinvio della statuizione sopra censurata.

Il secondo motivo di ricorso, espressamente formulato in via subordinata, censura la decisione impugnata perché, violando gli artt. 1, commi 1 e 5, L. 184/1983, nonché incorrendo nell'omesso esame di un fatto decisivo, a seguito dell'accertamento dell'interesse delle minori alla conservazione del rapporto con la madre biologica, non poteva decretare lo stato di abbandono delle bambine e avrebbe dovuto indirizzare il proprio responso in direzione del modello dell'adozione mite, posto che il riconoscimento del diritto a mantenere i rapporti con la famiglia di origine è incompatibile con la predetta dichiarazione e dunque con lo strumento dell'adozione legittimante.

Con il terzo motivo di ricorso è, infine dedotta la violazione degli artt. 92 e 93 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello non operato la liquidazione delle spese di lite, ma una valutazione del diritto alla liquidazione, mediante una indebita applicazione dell'istituto della compensazione, con violazione del diritto a una effettività della difesa in capo alla ricorrente.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato, sia pure nei limiti di seguito evidenziati.

2.1. La censura, svolta in via principale, non attiene alla pronuncia che ha accertato lo stato di adottabilità, ma alle ulteriori statuizioni ad essa correlate, ove la Corte d'appello, ritenendo necessario mantenere i contatti delle minori con la madre biologica, ha dato incarico ai servizi sociali di riattivare i rapporti tra le minori e la madre "mediante contatti telefonici, via internet e videochiamate, con la frequenza adeguata al mantenimento del rapporto ed alla risposta delle minori a tali sollecitazione, disponendo quindi di effettuare incontri in presenza, secondo un preciso calendario, facendo salva l'esigenza di mantenere riservata la identità dei genitori adottanti ed il collocamento delle minori."

2.2. Deve senza dubbio ritenersi che la prospettata discordanza tra motivazione e dispositivo della pronuncia in esame è solo apparente, essendo evidente che, in motivazione, la statuizione della Corte d'appello è volta ad esplicitare l'investitura dei

servizi sociali, riguardante il modo con cui i contatti tra madre biologica e minori possono essere ripresi, con l'attribuzione dei connessi poteri attribuiti. Nel dispositivo è dato invece rilievo alla delimitazione della misura adottata, che, pur prevedendo la ripresa dei rapporti tra la madre e le minori, esclude la rivelazione dell'identità dei genitori adottandi e del collocamento dei minori.

2.3. Occorre precisare che la statuizione in questa sede impugnata si colloca all'esito del procedimento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Com'è noto, a seguito dell'avvio del menzionato procedimento, ai sensi dell'art. 10, commi 3, 4 e 5 L. n. 184 del 1983:

"3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile."

All'esito del procedimento, in applicazione dell'art. 19 L. n. 184 del 1983, la dichiarazione di adottabilità comporta ex lege la sospensione della responsabilità genitoriale, tant'è che è prevista la nomina di un tutore, ove già non sia stato nominato, e l'adozione degli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore ("Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore").

Le menzionate disposizioni nell'interesse del minore, che possono accompagnare la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, operativa ex lege, sono riconducibili a quei provvedimenti convenienti (ad esempio, l'allontanamento del minore, il divieto di contatti tra genitori e figli, l'affidamento eterofamiliare, ecc...), che, ai sensi dell'art. 333 c.c., hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus e, in presenza di sopravvenienze, possono sempre essere modificati o revocati (v. in generale Cass., Sez. U, Sentenza n. 32359 del 13/12/2018).

2.4. Lo stato di adottabilità, cui tali misure si affiancano, cessa - oltre che per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando e per revoca della relativa dichiarazione (non più possibile ove sia in atto l'affidamento preadottivo) - per adozione del minore.

In particolare, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 3, L. n. 184 del 1983, "Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. ...omissis... Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali."

2.5. Com'è noto, questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 230 del 05/01/2023) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3, L. n. 184 del 1983, proprio con riferimento alla parte in cui è stabilito che il minore adottato non può mantenere legami con la famiglia di origine, in rapporto agli artt. 2, 3, 30 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU, 24 della Carta di Nizza e 3, 20 comma 3 e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 1991).

La Corte costituzionale, con Sentenza n. 183 del 2023 (Corte cost., Sentenza n. 183 del 28/09/2023), ha dichiarato inammissibile la questione rispetto all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, ma poi ha esaminato le altre questioni, ritenendole non fondate sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme richiamate.

Dopo aver ricostruito l'istituto dell'adozione e la sua ratio, nel chiarire l'infondatezza delle questioni, la Corte costituzionale ha fornito un'interpretazione adeguatrice dell'articolo 27, comma 3, L. n. 184/1983, rispetto al perseguimento in concreto del superiore interesse del minore, affermando che la perdita dei legami di sangue non implica necessariamente quella dei legami sociali e di fatto.

Particolare rilievo assume la pronuncia nella parte in cui ha valutato la legittimità costituzionale della norma censurata in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità personale.

Dopo aver esaminato il quadro normativo e interpretativo che, a livello nazionale e sovranazionale, connota gli istituti coinvolti, cui questo Collegio rinvia, il Giudice delle leggi ha operato un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 27, comma 3, L. n. 184 del 1983, che non esclude la possibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine.

Secondo la Corte costituzionale, infatti, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, prevista dalla norma in esame, attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore. Simile presunzione non esclude che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con alcuni componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove, pertanto, sussistano radici affettive profonde con familiari che, tuttavia, non possono condurre all'esclusione dello stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una rescissione di ogni rapporto con la famiglia di origine, mediante la preservazione di una linea di continuità con il mondo degli affetti che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.

La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all'art. 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto nell'interesse del minore.

2.6. Come già evidenziato, la statuizione della Corte costituzionale (che, pur essendo di rigetto, ha certamente valenza rilevante ai fini interpretativi), si riferisce al disposto dell'art. 27, comma 3, L. n. 184 del 1983, il quale si colloca in una fase successiva alla pronuncia di adottabilità, perché attiene alla pronuncia di adozione.

È, tuttavia, evidente che, laddove risulti conforme all'interesse del minore mantenere rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, tale esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di adottabilità, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 19 L. cit., proprio in considerazione del successivo esito della procedura di adozione, conseguente alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 27, comma 3, L. cit., offerta dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra menzionata.

È la stessa Corte Costituzionale a porre in luce come, la non rescissione dei legami socio-affettivi si può collocare nella fase di accertamento dello stato di abbandono, nella fase dell'affidamento a rischio giuridico, nella statuizione di adottabilità e nella successiva fase prodromica alla pronuncia di adozione legittimante, relativa all'affidamento preadottivo.

Gli indici normativi richiamati al riguardo sono molteplici.

L'art. 4, comma 5 quinquies, L. cit., che richiama espressamente la primazia della continuità affettiva nei provvedimenti relativi a fratelli e sorelle; l'art. 7 L. cit., riguardante l'ascolto dell'adottando; gli art. 22, commi 5 e 7, L. cit., in ordine alla necessità di scegliere la coppia maggiormente in grado di rispondere alle esigenze del minore anche in relazione alla salvaguardia delle continuità affettive ove corrispondente all'interesse preminente del minore e alla correlata necessità di fornire alla coppia adottante le informazioni rilevanti anche a questo peculiare riguardo.

La Corte Costituzionale ha chiaramente evidenziato che la coppia affidataria può essere resa immediatamente edotta dell'interesse primario del minore a mantenere positive relazioni affettive già consolidate o comunque esistenti e ritenute coerenti con l'obiettivo del suo interesse primario e, sin dalla fase dell'affidamento preadottivo, può verificare l'impatto degli incontri sul minore e sulle sorti dell'adozione.

Ciò significa che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27, comma 3, L. cit. finisce per dare concreto contenuto anche alle misure che possono essere assunte a seguito della dichiarazione di adottabilità, ove la conservazione dei rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine non può non essere consentita a tutela dell'interesse primario del minore.

2.7. Al momento in cui è dichiarato lo stato di adottabilità, l'interesse del minore, che si sostanzia nella conservazione dei contatti con alcuni dei componenti della famiglia di origine, costituisce l'unico criterio da seguire nella valutazione delle misure da assumere ai sensi dell'art. 19 L. cit., senza che siano ravvisabili altri interessi suscettibili di essere considerati e bilanciati.

L'art. 19 L. n. 184 del 1983 è chiaro nel prevedere soltanto che il giudice adotti "gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore" e, in effetti, il procedimento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità ha come unica finalità quella di adottare le decisioni migliori nell'esclusivo interesse del minore.

In altre parole, l'evoluzione interpretativa dell'istituto dell'adozione piena, offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023, sopra illustrata, secondo la quale l'art. 27, comma 3, L. cit. non esclude che, nelle specifiche situazioni del caso concreto, l'interesse superiore del minore sia tale da imporre, al momento della pronuncia di adozione, di conservare rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, comporta la necessità di dare rilievo a tale interesse del minore già al momento della pronuncia che dichiara l'adottabilità, ove l'art. 19 L. cit. consente di adottare "gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore" ed, anzi, in tale sede, l'assunzione di tali provvedimenti e l'estensione degli stessi vanno modulate esclusivamente in vista della tutela dell'interesse del minore senza tollerare alcun bilanciamento con altre e diverse esigenze.

In questa esclusiva ottica di massima protezione ed attuazione dell'interesse preminente del minore, le statuizioni relative alla continuità affettiva ed alla non recisione dei rapporti dei minori adottandi non possono che essere dotate di una stabilità relativa e non possono rivestire carattere di immutabilità.

Come sopra evidenziato, si tratta di misure convenienti ex art. 333 c.c., soggette al monitoraggio del giudice specializzato che deve ascoltare le istanze delle parti e disporre, ove necessario, mediante il supporto dei servizi territoriali, modifiche, integrazioni, modulazioni diverse.

2.8. Nel caso di specie, nella sentenza impugnata, la Corte d'appello ha richiamato la relazione peritale del 19/02/2022, ove la CTU ha descritto il rapporto di ciascuna delle bambine con la madre biologica e ha, poi, affermato che: ""la ripresa dei contatti con la madre biologica non può configurarsi come una condizione di rischio né di pregiudizio per le minori (pag. 20); "una ripresa della relazione con la figura materna delle origini può inserirsi del tutto positivamente nel contesto familiare attuale di entrambe le bambine, restituendo loro una storia narrata coerente e condivisa, a patto che vengano messe in atto tutte le misure necessarie a garantire alle minori una sufficiente prevedibilità del loro futuro" (pag. 21)" (p. 14 della sentenza impugnata). Tuttavia, nel prevedere la ripresa dei contatti delle bambine con la madre biologica, in coerenza con le conclusioni peritali, ha introdotto il limite della riservatezza dell'identità dei genitori adottandi e del collocamento delle minori, senza spiegare da dove emergesse tale esigenza e, in particolare, se la relativa statuizione fosse assunta nell'interesse delle minori, che, come sopra reiteratamente evidenziato, costituisce l'unico criterio che può orientare l'adozione delle misure previste dall'art. 19 L. cit.

La continuità affettiva e la non recisione dei legami nel corso dell'accertamento della condizione di abbandono e della sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di adottabilità sono generalmente caratterizzati dal rispetto della riservatezza sulla identità dei genitori affidatari, come risulta anche dalle modalità con le quali si dà attuazione all'art. 5, comma 1, L. n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede la convocazione dei medesimi nel procedimento, senza tuttavia che questa modalità sia da ritenersi assoluta ed indefettibile. Con l'adottabilità, tuttavia, ove la necessità della continuità affettiva venga accertata, e disposta, il rapporto tra regola ed eccezione si modifica, come evidenziato nella CTU espletata nel giudizio di merito. La continuità dei rapporti tra famiglia di origine e minore non è episodica, né deve costituire evento eccezionale e coperto da particolari cautele, ove non necessarie in concreto e specificamente motivate.

L'informazione e la preparazione del nucleo familiare adottante deve essere condotta in modo da far comprendere la ragione della scelta della non recisione dei rapporti con il nucleo familiare di origine (o la parte di questo nucleo che è capace di realizzare questa complessa relazione) e la necessità di un adeguamento psicologico e pratico a questa diversa modulazione della filiazione adottiva, pur quando sia piena e legittimante.

La Corte d'appello non ha fatto buon governo di questi principi.

Pur affermando la necessità di mantenere i contatti delle bambine dichiarate adottabili con la madre biologica, la Corte d'appello si è discostata dalle soluzioni offerte nella CTU - che aveva prospettato anche incontri tra la ricorrente e i collocatari delle minori e un progressivo inserimento della relazione con la madre biologica all'interno del nuovo contesto familiare (doc. 3 allegato al ricorso) - ponendo un pregnante limite alla ripresa dei contatti tra madre biologica e figlie, ed anche tra sorelle, che ne cambia radicalmente le caratteristiche, imponendo dei filtri e degli ostacoli alle relazioni, senza neppure rappresentare se e come tale esigenza fosse emersa nel corso del processo e se e perché la soluzione adottata fosse rispondente all'interesse superiore delle minori.

La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata nella parte in cui, nel dichiarare lo stato di adottabilità delle minori, pur ritenendo di dover mantenere i contatti di queste ultime con la madre biologica, ha previsto che dovesse essere fatta salva l'"esigenza" di mantenere riservata l'identità dei genitori adottandi e il collocamento dei minori, senza alcuna esplicitazione in ordine al fondamento giuridico e alle ragioni di tale esigenza e alla rispondenza della stessa all'interesse delle minori, che è il solo criterio che deve indirizzare le decisioni assunte al momento della decisione sullo stato di adottabilità.

3. Il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata per il caso di mancato accoglimento della richiesta di cassazione, peraltro, senza rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del motivo appena esaminato, è comunque infondato.

Come sopra illustrato, la Corte costituzionale (Corte cost., Sentenza n. 183 del 28/09/2023), ha fornito un'interpretazione adeguatrice dell'articolo 27, comma 3, L. n. 184/1983, rispetto al perseguimento in concreto del superiore interesse del minore, affermando che la perdita dei legami di sangue non implica necessariamente quella dei legami di fatto, così consentendo di conservare il rapporto affettivo tra il minore adottabile e la famiglia di origine già al momento della dichiarazione dello stato di adottabilità.

Nella precedente pronuncia, questa Corte ha cassato la prima decisione della Corte d'appello di Roma, nella parte in cui non si è confrontata con le valutazioni contenute nella CTU, in ordine alla sussistenza dell'interesse delle minori alla conservazione del legame con la madre, ritenendole illegittimamente estranee al giudizio (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3643 del 13/02/2020, p. 14) senza porre un collegamento eziologico necessaria tra la non rescissione dei legami affettivi e la revoca della dichiarazione di adottabilità.

Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d'appello, valutando le risultanze di causa, ha ritenuto di non poter evitare la dichiarazione di adottabilità, in quanto non accompagnate dalla valutazione circa la capacità della madre di percepire i bisogni reali e concreti delle figlie, in grado di cogliere in profondità il piano emotivo secondo le

prospettive di crescita delle stesse. Relativamente a questo aspetto, la Corte ha rilevato che le evidenze erano state negative, per come accertate dagli atti di causa prima del collocamento delle minori presso le attuali coppie genitoriali, perché i tempi di recupero della madre non avevano coinciso con l'avanzamento della struttura psicoaffettiva delle minori e, di certo, i tempi di crescita delle bambine non potevano essere rallentati ulteriormente, in attesa che il rischio rappresentato dalla deficitaria capacità genitoriale della madre biologica, per come accertato, potesse considerarsi definitivamente superato.

Questo giudizio, fondato su un'approfondita valutazione delle acquisizioni processuali dei fatti, non è scalfito dalla censura, ed è sorretto da motivazione adeguata.

Confermata l'adottabilità delle minori, la Corte ha, però, ritenuto che, come suggerito nella CTU, fosse necessario mantenere i contatti di queste ultime con la madre biologica. Secondo la Corte di merito, in virtù dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, si doveva ritenere che, nel nostro ordinamento, coesistono anche modelli di filiazione adottiva caratterizzati dalla partecipazione dei genitori biologici, poiché, in applicazione dell'art. 27, comma 3, L. n. 184 del 1983, vengono ad essere recisi, nel caso di adozione, esclusivamente i legami giuridici, e non necessariamente anche quelli di natura socio affettiva con la famiglia di origine.

La sentenza impugnata si pone nel solco della sentenza della Corte costituzionale appena illustrata, ancorché non in modo del tutto adeguato, sicché, contrariamente all'assunto della ricorrente, deve ritenersi che la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame affettivo con la famiglia di origine non necessariamente comporta l'esclusione dello stato di adottabilità, dovendo ugualmente adottarsi la statuizione ai sensi dell'art. 18 L. n. 184 del 1983 in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, fermo restando che, in applicazione dell'art. 19 L. cit., il giudice, chiamato ad adottare tutti i provvedimenti nell'interesse del minore, in questo caso, può, e anzi deve, prevedere tempi e modi che consentano a quest'ultimo di mantenere il rapporto affettivo con i familiari biologici.

4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del terzo motivo, perché alla cassazione segue il rinvio della causa alla Corte d'appello.

5. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, respinto il secondo e assorbito il terzo, deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

6. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, e, respinto il secondo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, chiamata a pronunciarsi anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2024.